

Amministrazione Separata degli usi Civici Frazionali di Tempera

DELIBERAZIONE DEL COMITATO

Delibera n. 7 del 02.07.2024 Parere del Comitato in ordine al mutamento di destinazione d'uso e successiva alienazione dei terreni occupati dalla ditta De Felice Massimo Grossi Sofia successivo alla deliberazione n. 05 del 02.07.2024 che ha disposto l'annullamento in autotutela amministrativa, tra l'altro, della deliberazione n. 10 del 01.03.2021. Riferimento pratica 9.4.12-09.

IL COMITATO

CONSIDERATO che il Comitato dell'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Tempera in seguito chiamata in breve in Amministrazione Separata o A.S.B.U.C. è costituito in attuazione dell'art. 26 della Legge n. 1766 dell'8 giugno 1927 sul riordinamento degli Usi Civici, dell'art. 64 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, della L.R. n. 25 del 03.03.1988, del 1a L.R. 3 del 12.01.1998, della Legge 97/94 ed in particolare l'art. 3, e in accoglimento della Carta Europea dell'autonomia locale, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta in Italia con Legge n. 439 del 30.12.1989, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi;

CHE, l'Amministrazione è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa, compresa quella finanziaria e di autonomia imprenditoriale e gestionale, disponendo liberamente dei propri beni nei modi di legge;

CHE scopi e finalità dell'Amministrazione Separata di Tempera è la tutela gli interessi e diritti di naturali attraverso l'amministrazione, la conservazione ed il miglioramento del demanio civico, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l'informazione sui diritti di Uso Civico e sul controllo del loro corretto esercizio;

RIENTRA tra i cui compiti favorire, promuove e coordina, attraverso l'uso diretto o indiretto del demanio civico universale ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nel settore dell'agricoltura, dell'attività silvo agro-pastorali, della zootecnia e pastorizia dell'artigianato del commercio, del turismo e della tutela ambientale.

CHE In relazione ai suoi scopi e nel proprio ambito di competenza, l'Amministrazione Separata promuove, tramite il Comune di L'Aquila le procedure per l'alienazione, concessione, mutamento destinazione d'uso, delle terre a Uso Civico esprimendo in tale sede il proprio parere obbligatorio, nel rispetto delle norme vigenti.

CHE tra i compiti previsti dall'art. 10 dello Statuto rientra anche l'obbligo di vigilare e sovrintendere sull'attuazione e sull'osservanza dei regolamenti per l'esercizio degli Usi Civici applicando ai trasgressori le penalità previste;

PRECISATO che lo Statuto dell'Ente all'art. 13 dispone che per l'esercizio degli usi civici si provvede con appositi regolamenti o con criteri gestionali da definire nel quadro dei piani di utilizzo dei beni civici uniformandosi per quanto compatibile agli indirizzi del R.D. n. 322/28;

RICHIAMATO l'art. 6 della L.R. 25/1988 s.m.i. che dispone:

- ✓ al comma 5 che *"Il prezzo per l'alienazione di terre civiche sarà stabilito secondo il valore venale delle singole porzioni da alienarsi"*;
- ✓ al comma 6 che *"I corrispettivi comunque derivanti da concessione o alienazione di terre Civiche sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del Demanio Civico ivi compreso le spese per le verifiche demaniali di cui al precedente art. 3 e quelle sostenute per gli adempimenti di cui al comma 3, nonché quelli previsti dagli articoli 15 e 30 del R.D. n. 332/1928."*

Qualora non fosse possibile effettuare il reinvestimento dei corrispettivi, i proventi devono essere investiti in Titoli di Stato o depositati su un conto corrente bancario con il vincolo a favore della Regione Abruzzo”;

RICHIAMATO il regolamento A.S.B.U.C. Tempera *“Legittimazione, affrancazione, mutamento destinazione, alienazione, concessione e contratti d’affitto”* approvato definitivamente dal Comitato dell’Amministrazione Separata dei Beni Uso Civico insieme all’Allegato A), che costituisce parte integrante del suddetto regolamento con verbale il 17 febbraio 2015, verbale n. 3;

RICHIAMATA la nota del 03.02.2015 con al quale si trasmetteva alla regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio e al Comune dell’Aquila, Settore Ambiente copia del regolamento, nel quale erano recepite le osservazioni proposte dal Settore Ambiente del Comune di L’Aquila con nota del 20 gennaio 2015, per esprimere un parere ai sensi delle LL.RR. 25/88 e 68/99 e L. 1766/1927 nel termine di 30 giorni, avvertendo che avverso il provvedimento adottato dal Comitato Usi Civici era possibile ricorrere innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato;

PRECISATO che il suddetto Regolamento è richiamato nei decreti del Presidente della Giunta regionale Abruzzo come si può evincere nel decreto n. 12 del 20.02.2018, BURA XLVIII n. 11 Ordinario (14.03.2018);

PRECISATO che il nuovo Comitato dell’Amministrazione Separata è stato eletto in data 05.05.2024 con proclamazione degli eletti avvenuta in data 23.05.2024 verbale n. 1, presso la casa comunale dell’Aquila, in presenza del Segretario Generale del Comune dell’Aquila venivano convalidate le elezioni e proclamati gli eletti;

RICHIAMATO il verbale n. 3 del 30.05.2024 dell’A.S.B.U.C. ed in particolare il punto 2 e al punto 8 posti all’ordine del giorno, il punto 8 recante *“Proposta di disporre la ri-verifica di tutte le relazioni di stima economica sui fabbricati gravati da uso civico denominate “Calcolo Valore di Alienazione” del 14.09.2020 predisposte dal perito demaniale e trasmesse al Comune dell’Aquila e/o alla regione Abruzzo con riferimento al mutamento di destinazione d’uso per alienazione. Deliberazione in merito.”* si precisa che al termine della discussione il Comitato all’unanimità riteneva opportuno verificare i conteggi e, nel caso, esercitare azione di autotutela con invio dei nuovi calcoli a Regione, Comune e controinteressati;

RICHIAMATA la deliberazione n. 05 del 02.07.2024 recante *“Annullamento per errore materiale, in autotutela amministrativa, della deliberazione dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Tempera dalla n. 8 del 01.03.2021 alla n. 19 del 01.03.2021 con i relativi allegati riportanti i calcoli di stima economica di riferimento alle richieste di mutamento e destinazione.”* che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRECISATO che la prima relazione di stima economica denominata *“Calcolo Valore di Alienazione”* a favore della ditta De Felice Massimo – Grossi Sofia è allegata alla deliberazione dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Tempera n. 11 del 01.03.2021 revocata in autotutela;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05.02.2024 in via preliminare si osserva che il provvedimento indica come ditta il signor Di Felice Massimo e non De Felice Massimo, nel quale si evidenzia nella parte narrativa:

- a) che l’Ufficio preposto ha verificato i titoli edilizi *“[...] è risultato che per la sola quota del fabbricato di proprietà del sig. Di felice Massimo è stata documentata la regolarità ([...]) mentre nulla è stato dichiarato e/o documentato in merito alla quota della sig.ra Grossi Sofia”;*
- b) che il parere reso dall’A.S.B.U.C. di Tempera per il terreno riportato nel Comune Censuario di Paganica nel foglio 2 part. 45 interessava l’intera superficie di mq. 569;
- c) alla richiesta del Comune dell’Aquila di integrazione documentale incentrata sull’acquisizione dei titoli edilizi degli immobili, la stessa veniva riscontrata per la sola quota del sig. De Felice Massimo
- d) come in tempi successivi all’istruttoria da parte dell’Amministrazione Separata gli uffici comunali hanno reso parere favorevole per il mutamento e contestuale alienazione della porzione del terreno gravato da uso civico *“[...] limitatamente ai subalterni corrispondenti al Catasto Fabbricati di esclusiva proprietà del sig. Di Felice Massimo”* quantificando l’area della porzione da alienare in mq. 325 e non più nei mq. 569 per i quali questa Amministrazione Separata aveva reso il suo parere favorevole al mutamento e identificandolo nello schema di frazionamento allegato al verbale del Consiglio Comunale di cui questa Amministrazione non era a conoscenza fino a qualche settimana fa;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 05.02.2024 nel quale si evidenzia nel dispositivo che il Consiglio Comunale nell'esprimere parere favorevole al mutamento di destinazione d'uso e alienazione in favore della sola ditta, erroneamente, Di Felice Massimo e non De Felice Massimo per una porzione del fondo specificata nello schema di frazionamento allegato alla delibera richiedeva alla regione Abruzzo l'autorizzazione alla alienazione, previa reintegra e mutamento di destinazione, per la sola porzione di mq. 325 della particella 45 foglio 7 del Comune Censuario di Paganica e non per l'attuale superficie di mq. 569 di cui è occupatore anche la sig. Grossi Sofia;

RICHIAMATA l'istanza dei signori De Felice Massimo e Grossi Sofia presentata al Comune dell'Aquila il 14.04.2011, prot. Comune n. 19350 del 15.05.2011, si allega stralcio della richiesta, contestualmente dichiarano:

- ✓ di essere possessori di fatto del terreno pervenuto agli stessi per possesso e successiva donazione da parte dei defunti parenti e di aver realizzato due fabbricati di civile abitazione "[...] ed all'uopo allegano, come precisato successivamente, la copia della domanda di condono edilizio ai sensi della normativa relativa";
- ✓ chiedono congiuntamente l'alienazione della part. 45 foglio 2 Comune di L'Aquila, Sezione di Paganica per mq. 569 e precisano "[...] anche a beneficio degli scriventi, che la particella in questione, come si evince anche dal frazionamento, è così suddivisa: [...] sub. 1 superficie 179 mq. (corte comune a tutti i sub) di cui 74 mq. corte esclusiva al sub 4 intestato a Grossi Sofia [...]. In sintesi, quanto segue Grossi Sofia superficie complessiva 231,50 mq; De Felice Massimo superficie complessiva 337,50 mq" di cui mq. 285 quale coacervo del sub. 5 (abitazione) sub. 6 (box piano T), sub. 7 (corte e terrazzo piani T-1, comuni ai sub 5 e 6);

PRECISATO che il Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi non ha ancora emesso il provvedimento con il quale autorizza il Comune dell'Aquila al mutamento di destinazione d'uso e ad alienare i terreni civici a favore della ditta De Felice Massimo;

RILEVATO che la superficie di mq. 325 indicata nell'allegato della deliberazione del Consiglio Comunale, quale "proiezione sovrapposta dei sub 5, 6 e 7 (proprietà esclusive di Di Felice M.)" non coincide alla superficie complessiva di mq. 337,50 dichiarata, con la richiesta di alienazione, dallo stesso De Felice Massimo in data 14.04.2011 come pure non coincide al coacervo della superficie complessiva dei sub. 5, 6 e 7 che assommerebbe a mq. 285,00 è indispensabile che il Comune dell'Aquila e/o la ditta De Felice Massimo acquisiscano conferma dell'esatta superficie di cui può effettivamente disporre il sig. De Felice Massimo ai fini del parere di mutamento di destinazione d'uso ed alienazione dell'A.S.B.U.C. di Tempera stabilendo l'esatta superficie:

- ✓ a) dichiarata dalla sig.ra Grossi Sofia di mq. 231,50 nella richiesta congiunta nonché acquisire, da parte del Comune dell'Aquila, i titoli edilizi dell'immobile individuato nel sub. 4 part. 45 foglio 2;
- ✓ b) la superficie del bene comune non censibile che può essere reintegrato nel demanio collettivo di Tempera in quanto non ha subito sostanziali modificazioni;
- ✓ c) ovvero disporre il ripristino dei terreni ad uso agricolo;

PRESO ATTO che il Comune dell'Aquila si è pronunciata favorevolmente al mutamento di destinazione d'uso e alienazione in favore della sola ditta "Di Felice Massimo" e non anche la ditta Grossi Sofia per le motivazioni riportate nel verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2024 le relazioni elaborata dai tecnici incaricati non trattano la ditta Grossi Sofia;

VISTA la "Relazione di Stima" datata 10.06.2024 riformulata in favore della sola ditta De Felice Massimo e trasmessa dal perito demaniale geom. Blair Maurizio a mezzo PEC il 24.06.2024, che annulla e sostituisce la precedente del 07.03.2015, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato 1) si osserva quando segue:

1. la nuova relazione è riformulata sulla base della precedente relazione e di quanto precisato nel provvedimento amministrativo del Consiglio Comunale dell'Aquila;
2. il perito demaniale accoglie l'istanza di alienazione della particella n. 45 foglio 2 per i soli sub. 5-6-7 e nulla dispone a proposito del bene comune non censibile, individuato nel sub. 1, laddove la ditta De Felice Massimo – Grossi Sofia dichiaravano la superficie complessiva di mq. 179 di cui mq. 74 corte esclusiva al sub. 4;
3. il tecnico incaricato non riconosce la riduzione per l'edificazione dell'immobile antecedente al Piano

Regolatore Generale (PRG) per le motivazioni riportate nel paragrafo *“Consistenza dell’area e del fabbricato/i da alienare”* della relazione di stima elaborata e sottoscritta dal perito demaniale Blair Maurizio;

4. il tecnico incaricato precisa che la ditta dichiara di avere la residenza propria e della famiglia nella fraz. di tempera dal 2010 ma non indica il proprio nucleo familiare;
5. il tecnico incaricato rileva che la richiesta di mutamento e alienazione per l’intera particella è stata presentata contestualmente alla ditta Grossi Sofia;
6. il tecnico incaricato nelle sue osservazioni finali invita ad approfondire le ragioni tecniche e giuridiche per le quali la ditta Grossi Sofia non ha provveduto a riscontrare la richiesta formulata dal Comune dell’Aquila al fine di permettere al Comune la verifica dei titoli edilizi;

VISTA la relazione *“Nuovo calcolo valore di alienazione”* datata 13.06.2024 trasmessa dal tecnico geom. Blair Federico a mezzo PEC il 24.06.2024, che annulla e sostituisce la precedente e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato 2) si osserva quando segue:

- 1) il professionista dichiara che con il nuovo calcolo intende eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati e da erronee applicazioni dei principi riportati nel Regolamento *“Legittimazione, affrancazione, mutamento destinazione, alienazione, concessione e contratti d’affitto”* approvato dal Comitato dell’Amministrazione Separata dei Beni Uso Civico con verbale n. 3 il 17 febbraio 2015;
- 2) dichiara di aver tenuto conto di quanto riportato nella parte narrativa e dispositivo del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2024;
- 3) tiene conto: che la ditta non è nativo residente della frazione come previsto dall’art. 5 del Regolamento; che non sono presenti delle superfici eccedenti la richiesta di mutamento; della tipologia e delle superfici lorde dei fabbricati realizzati; della superficie accessoria e pertinente, etc;
- 4) non applica la riduzione di cui alla L.R. 68/1999 s.m.i. art. 2 co. 5 lett. a), applica la riduzione prevista per la prima abitazione;
- 5) determina il prezzo di alienazione per l’importo complessivo pari a euro 14.118,68.

TENUTO CONTO del parere favorevole reso dal perito demaniale, geom. Maurizio Blair per il mutamento di destinazione d’uso ed alienazione dell’attuale foglio 7 part. 751 per complessivi mq. 325,00 proveniente dalla proiezione sovrapposta dei sub 5, 6 e 7 (proprietà esclusive di Di Felice M.) di cui all’allegato della delibera di Consiglio Comunale;

RITENUTO necessario promuovere per il foglio 7, partt. 45 l’attività istruttoria, di concerto con Comune di L’Aquila e Regione Abruzzo, di reintegra o di eventuale mutamento di destinazione d’uso per le motivazioni adottate dal perito nella sua *“Relazione di Stima”* quantificando il corrispettivo che la ditta, occupatore abusivo, dovrà corrispondere all’A.S.B.U.C. di Tempera per la restante superficie della citata part. 45, occupatore abusivo Grossi Sofia;

RITENUTO opportuno approvare sia la *“Relazione di Stima”* riformulata e trasmessa dal perito demaniale geom. Blair Maurizio a mezzo PEC il 24.06.2024, quale Allegato 1) che la relazione *“Nuovo calcolo valore di alienazione”* trasmessa dal perito geom. Blair Federico a mezzo PEC il 24.06.2024, che annulla e sostituisce la precedente del 14.09.2020, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato 2)

ATTESTATO che il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è il Presidente del Comitato pro tempore, dott. Sergio Iovenitti, che dichiara l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

PRECISATO che l’art. 3, 4 comma, della Legge n. 241/1990 stabilisce che *“in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”* pena, ad avviso della giurisprudenza prevalente, la remissione in termini per impugnazione a prescindere dal contenuto positivo o negativo dell’atto stesso”;

RICHIAMATA la L.R. 25/1988 s.m.i. art. 10 recante *“Sanatoria abusi edilizi”* che al comma 1 così dispone *“Fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, od eventuali leggi successive, i soggetti beneficiari dovranno altresì, qualora ne siano privi, ottenere l’autorizzazione in sanatoria per le alienazioni od i mutamenti di destinazione dei terreni”*

di uso civico ai sensi e con le procedure di cui al precedente art. 6.”,

VISTA la Legge n. 241/90 e s.m.i;

VISTO lo Statuto dell'Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera;

VISTA la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e il regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

VISTE le L.R. 25/1988, 68/1999 E 47/2022;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

prendere atto della deliberazione n. 05 del 02.07.2024 recante “Annullamento per errore materiale, in autotutela amministrativa, della deliberazione dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Tempera dalla n. 8 del 01.03.2021 alla n. 19 del 01.03.2021 con i relativi allegati riportanti i calcoli di stima economica di riferimento alle richieste di mutamento e destinazione.” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione senza allegarla in quanto in possesso delle parti tutte;

approvare la “Relazione di Stima” riformulata e trasmessa dal perito demaniale geom. Blair Maurizio a mezzo PEC il 24.06.2024, quale Allegato 1) che annulla e sostituisce la precedente del 07.03.2015;

approvare la relazione “Nuovo calcolo valore di alienazione” trasmessa dal perito geom. Blair Federico a mezzo PEC il 24.06.2024, che annulla e sostituisce la precedente del 14.09.2020, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato 2)

stabilire che il valore di alienazione finale da corrisponde all'A.S.B.U.C. di Tempera dalla ditta è determinato nell'importo complessivo di euro 14.118.68 (mq. 325) come previsto dal Regolamento A.S.B.U.C. Tempera “Legittimazione, affrancazione, mutamento destinazione, alienazione, concessione e contratti d'affitto” approvato definitivamente, insieme all'Allegato A), dal Comitato con verbale il 17 febbraio 2015;

esprimere parere favorevole al mutamento di destinazione d'uso e alienazione in favore della ditta De Felice Massimo, per il terreno specificata al Comune Censuario di Paganica – Foglio 2 particella n. 45 per una porzione di superficie pari a 325,00 mq. come riportato nell'allegato del Verbale del Consiglio Comunale n. 24/2024, ai sensi degli articoli 6 e 10 della legge regionale 3 marzo 1988 n. 25 s.m.i. a condizione che il Comune dell'Aquila e/o la ditta De Felice Massimo acquisiscano conferma dell'esatta superficie di cui può effettivamente disporre il sig. De Felice Massimo ai fini del parere di mutamento di destinazione d'uso ed alienazione dell'A.S.B.U.C. di Tempera;

chiedere al Comune dell'Aquila di approfondire all'interno della sua tecnostruttura le ragioni tecniche e giuridiche per le quali la ditta Grossi Sofia non ha provveduto a riscontrare la richiesta formulata dal Comune dell'Aquila del 17.01.2022 prot. 0004548 al fine di consentire al Comune e alla Regione Abruzzo:

- a) la verifica del titolo edilizio dell'immobile individuato nel sub. 4 part. 45 foglio 2;
- b) di stabilire l'esatta superficie dichiarata dalla sig.ra Grossi Sofia di mq. 231,50 nella richiesta congiunta oggetto di mutamento di destinazione d'uso e contestuale alienazione del 14.11.2011;
- c) di conoscere l'esatta superficie del bene comune non censibile che può essere reintegrato nel demanio collettivo di Tempera in quanto non ha subito sostanziali modificazioni;
- d) ovvero gli uffici comunali completata l'attività istruttoria richiedano alla Regione Abruzzo, ove necessario, di disporre l'ordinanza a rimuovere i manufatti costituiti da fabbricati, tettoie, recinzione etc. presenti sul terreno di uso civico censito al catasto del Comune di L'Aquila, Sezione Paganica, Foglio 2 mappale 45 e a ripristinare lo stato dei luoghi originario del terreno medesimo

dare atto che il Responsabile unico del procedimento, è il Presidente pro tempore dell'Amministrazione Separata che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

dare atto che la presente deliberazione è trasmessa alla regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e parchi - DPD021, Ufficio Usi Civici e Tratturi, Pec: dpd021@pec.regione.abruzzo.it, mail: dpd021@regione.abruzzo.it, al Comune dell'Aquila Dipartimento II – Ricostruzione Settore 10.II – Transizione Ecologica, PNRR e PNC e Protezione Civile Servizio Protezione Civile - Verde pubblico - Usi Civici – Gestione contratto ASM e rapporti Agir, Ufficio Usi Civici, Pec: ambiente@comune.laquila.postecert.it, Pec:

protocollo@comune.laquila.postecert.it, come pure ai controinteressati: De Felice Massimo e Grossi Sofia;

di precisare che è indispensabile che il Comune dell'Aquila adotti propri atti consequenziali al fine, anche, di eliminare dai propri provvedimenti le incongruenze e criticità segnalate con il presente provvedimento amministrativo per una corretta conclusione del procedimento già con le esatte generalità della ditta occupatrice;

adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 tramite la pubblicazione integrale del presente provvedimento, a mezzo di affissione, all'Albo Pretorio dell'Ente (Via L'Aquila s.n.c. fraz. Tempera AQ);

precisare che il suddetto provvedimento verrà trasmesso agli uffici competenti del Comune dell'Aquila per la pubblicazione anche sull'albo pretorio elettronico del Comune dell'Aquila;

dare atto che la presente deliberazione ha efficacia immediata, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

disporre la registrazione della presente deliberazione nel Registro delle determinazioni e la conseguente registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione Separata. =====

precisato che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso. ==

.....F.to.....
Il Presidente
Sergio Iovenitti

I Consiglieri:

Cesare MiconiF.to.....

Antonio GasbarriF.to.....

Valentina Di PasqualeF.to.....

Andreino RisdonnaF.to.....

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Sergio Iovenitti)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Separata per 15 giorni consecutivi a partire al _____ al

L'addetto alla pubblicazione
(Andreino Risdonna)
